

**COMUNE DI BAGNOLI DI SOPRA***PROVINCIA DI PADOVA*

Piazza G. Marconi, 57 - 35023 Bagnoli di Sopra (PD) / C.F. e P. I.V.A. 00698340288

Tel. 049/9579111 - Fax 049/9539042 – PEC: comune@pec.comune.bagnoli.pd.it**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE****Numero 36 Del 29-11-2019**

**Oggetto: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE
EX ART. 20 DEL D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL
D.LGS. 16.06.2017, N. 100. APPROVAZIONE AL 31.12.2018.**

L'anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 21:03, nella sala delle adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Milan Roberto il Consiglio Comunale.

Partecipa il Segretario Comunale Reffo Ersilio

Milan Roberto	P	Bergo Luca	A
Tiberto Elisa	P	Traversi Luca	P
Ruzzon Matteo	P	Franzolin Tiziano	P
Angeli Massimo	P	Buratto Roberto	P
Casonato Marra	P	Bussolo Cristina	P
Pinato Pamela	P	Capuzzo Alessio	P
Angeli Ilaria	P		

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e previa designazione a scrutatori dei consiglieri :

Tiberto Elisa

Angeli Massimo

Buratto Roberto

ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui in oggetto.

Oggetto: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DEL D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N. 100. APPROVAZIONE AL 31.12.2018.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SINDACO MILAN: E' un adempimento che ci è richiesto dalla legge. Cedo la parola al dott. Osti per illustrare l'argomento.

Ragioniere OSTI Michelangelo: La ricognizione delle partecipate non ha influenza specifica nel nostro bilancio. Non siamo nelle condizioni di fare delle variazioni per quanto riguarda le decisioni prese dalla partecipata Acque Venete Spa.

Consigliere FRANZOLIN Tiziano: chiede come mai non sia presente la partecipazione che il Comune detiene in Attiva Srl in liquidazione e se per la stessa sia necessario costituire un fondo a garanzia di perdite della partecipata che possono causare di oneri a carico del Comune.

Ragioniere OSTI Michelangelo: la società Attiva Srl è in liquidazione e non ci sono oneri che il Comune deve sostenere. E' stato effettuato l'insinuazione nel passivo fallimentare della stessa per eventualmente recuperare la quota di partecipazione.

Consigliere FRANZOLIN Tiziano: chiede chiarimenti in merito alla partecipazione nel Consorzio Bacino PD Sud e Consorzio Energia Veneto, come il Comune di Bagnoli monitora il controllo nelle partecipate soprattutto per la partecipazione in Acque Venete che vale circa 2500 euro corrispondente all'1% su 258 milioni di euro di capitale sociale. Si chiede che indirizzi l'Amministrazione comunale adotta nei confronti delle partecipate.

SINDACO MILAN: per quanto riguarda il Padova Sud sono state accantonate delle somme in bilancio a titolo prudenziale per le perdite di bilancio presenti nella partecipata ancorché questo non comportino un debito per il Comune. Le restanti partecipazioni sono aziende costituite dai comuni per l'esercizio di funzioni strumentali all'interesse pubblico. Sono aziende dotate di una struttura autonoma le cui linee strategiche sono dettate dai sindaci dei comuni che le compongono che esprimono i propri indirizzi nelle partecipate negli organi di amministrazione delle stesse, quali la conferenza dei sindaci. La società Acque Venete Spa è il risultato di una fusione delle società Centro veneto Servizi Spa e Polesine Acque Spa. La fusione è stata fatta con l'intento di contare di più sul territorio per attuare una migliore governance sullo stesso. Le strategie per il controllo sul loro operato sono quelle dettate dalla legge e dallo statuto della partecipata. Il Consorzio Energie Veneto è stato voluto dal precedente sindaco con l'intento di produrre energia da fonti alternative come gli impianti fotovoltaici. Il Comune di Bagnoli detiene ancora questa quota perché si era impegnato a costituire un vincolo duraturo nel tempo.

A quel tempo i Comuni ricorrevano al Centro Energia Veneto soprattutto per far ricorso a fonti alternative di energia elettrica. I sindaci a suo tempo hanno scelto questo tipo di Consorzio per avere agevolazioni nel consumo di energia elettrica.

Consigliere FRANZOLIN Tiziano: si riesce a monitorare anche le tariffe dei consumi con queste società? Il Comune ha anche questa priorità nell'impartire gli indirizzi nei confronti delle società partecipate?

SINDACO MILAN: gli indirizzi che sono stati impartiti sono quelli di efficientare i consumi e ridurre gli sprechi di energia. E' noto che le bollette stanno aumentando. Gli sforzi che fanno queste società sono quelli di ridurre gli sprechi. A questo proposito Acque Venete ha fatto un investimento nel territorio di Bagnoli di circa 3 milioni di euro per la manutenzione della rete idrica segnatamente per la condotta che percorre Cartura Conselve Bagnoli e Anguillara. Ho sollecitato più volte una migliore manutenzione della linea idrica e delle condotte. Ho chiesto una maggiore efficienza anche per la gestione della raccolta e smaltimento dei rifiuti per mantenere basse le bollette ma anche per migliorare il servizio. Raccogliere rifiuti abbandonati nel territorio costa di più rispetto alla tariffa dei rifiuti per singola utenza. Ho sollecitato un sistema di raccolta di rifiuti misto che avviene parte con la raccolta porta a porta e parte con le isole ecologiche.

Questo consente ai cittadini il ricorso alle isole ecologiche da parte dei cittadini per lo smaltimento dei rifiuti in caso di necessità per evitare l'abbandono indiscriminato degli stessi il cui successivo recupero sarebbe molto più oneroso.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

Rilevato che il Comune di Bagnoli di Sopra con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 30.09.2017, esecutiva, ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

Dato atto che a seguito della fusione tra la Società Centro Veneto Servizi Spa e la Società Polesine acque Spa, che ha dato origine alla società Acque Venete Spa, la percentuale di partecipazione è variata dal 1,66% a 1,29%;

Considerato che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Rilevato che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

Richiamata la precedente analisi ordinaria delle partecipazioni dell'Ente, approvata con atto di Consiglio Comunale n. 42 del 29.12.2018, ad oggetto: PARTECIPATE RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DEL D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N. 100. APPROVAZIONE.

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato, altresì, che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Viste le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

Tenuto conto che nel provvedimento di revisione straordinaria di cui alla propria deliberazione nr. 33 del 30.09.2017, era stato deciso di confermare il mantenimento dell'unica partecipazione diretta posseduta dal Comune in Società:

Denominazione	Data inizio	Data fine	Capitale sociale	Quota % di capitale posseduta
ACQUEVENETE SPA (già CENTRO VENETO SERVIZI SPA)	09.11.2017		258.398.589,00	1,29%

Dato atto altresì che il Comune di Bagnoli di Sopra, partecipa anche ai seguenti Consorzi, non costituiti in forma di società di capitali, rappresentando quindi una "forma associativa" di cui al Capo V, del Titolo II, del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono stati inseriti nel Piano di razionalizzazione 2015 e non sono stati conseguentemente assoggettati neppure al piano straordinario di razionalizzazione di cui alla propria deliberazione n. 33 del 30.09.2017:

Consorzio Obbligatorio di Bacino Padova Quattro, in liquidazione, con una quota del 0,0300%. Tale consorzio costituiva l'autorità d'ambito dei rifiuti prima della legge regionale n. 52 del 31.12.2012, alla quale era stata assegnata anche la gestione dei rifiuti.

Consiglio di Bacino Padova Sud, inizialmente costituito dai Consorzi Obbligatori dei Bacini Padova Tre e Quattro, in liquidazione, a cui si affidavano i contratti di gestione della raccolta e smaltimento dei rifiuti. Successivamente i due Consorzi Obbligatori, Bacini Padova Tre e Quattro, in liquidazione, cedevano le quote del suddetto nuovo consorzio ai Comuni. La quota di partecipazione del Comune di Bagnoli di Sopra, all'interno del nuovo Consorzio, è pari al 1,3954%.

Consorzio Energia Veneto (C.E.V.), Ente strumentale partecipato direttamente per il Servizio energetico, con una partecipazione pari allo 0,09%.

Atteso che le Linee guida MEF-Corte dei Conti sul monitoraggio ordinario, recentemente pubblicate, oltre che a fornire un nuovo modello di provvedimento di razionalizzazione periodica che le pubbliche amministrazioni possono utilizzare per rendere il citato provvedimento completo e di agevole comprensione, chiariscono definitivamente che nella ricognizione annuale debbano essere considerate anche le partecipazioni indirettamente detenute attraverso una "tramite" oggetto di controllo non solo solitario ma anche congiunto da più Pubbliche Amministrazioni (c.d. controllo congiunto) esercitabile anche nella forma di comportamenti concludenti;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'**allegato A)** alla presente deliberazione, redato secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro - Corte dei Conti "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 - Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014";

Tenuto Conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere espresso ai sensi dell'art. 49 e 147 bis, 1^a c., del D.Lgs. n. 267/2000, riportato in calce al presente atto,

Il Sindaco pone in votazione il punto all'ordine del giorno.

Su n. 12 consiglieri presenti e n. 12 consiglieri votanti;

Con voti favorevoli n. 8 resi per levata di mano;

Con nessun voto contrario;

Con n. 4 astensioni, rese per levata di mano da parte dei Consiglieri Franzolin Tiziano, Buratto Roberto, Bussolo Cristina, Capuzzo Alessio,

DELIBERA

1. **Di approvare** la ricognizione al 31/12/2018 delle società in cui il Comune di Bagnoli di Sopra detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16/6/17 n. 100 e analiticamente dettagliate nella rilevazione di cui all'**allegato A)**, redatta secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro - Corte dei Conti "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 - Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014
2. **Di prendere atto** che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;
3. **Di precisare** che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
4. **Di procedere** all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;
5. **Di dichiarare**

Su n. 12 consiglieri presenti e n. 12 consiglieri votanti;

Con voti favorevoli n. 8 resi per levata di mano;

Con nessun voto contrario;

Con n. 4 astensioni, rese per levata di mano da parte dei Consiglieri Franzolin Tiziano, Buratto Roberto, Bussolo Cristina, Capuzzo Alessio,

il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n.267/2000.

PARERI DI REGOLARITA' DEI RESPONSABILI

AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS 267/2000

Regolarita' tecnica	
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO a norma del T.U.E.L. 267/00	<p>Oggetto: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DEL D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N. 100. APPROVAZIONE AL 31.12.2018.</p> <p>Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole</p> <p>Data 22-11-19</p> <p>Il Responsabile del servizio F.to Osti Michelangelo</p>

Regolarita' contabile	
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO F.F. a norma del T.U.E.L. 267/00	<p>Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: Favorevole</p> <p>Data 22-11-19</p> <p>Il Responsabile del servizio F.to Osti Michelangelo</p>

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to Milan Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Reffo Ersilio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

Li, 06-12-2019

IL RESPONSABILE
F.to Osti Michelangelo

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

Li, 29-11-2019

IL RESPONSABILE
F.to Osti Michelangelo

ESECUTIVITÀ

Si certifica che la sujestesa deliberazione non soggetta a controllo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, ai sensi del comma 3 dell'art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000, per cui la stessa È DIVENUTA ESECUTIVA.

Li, 16-12-2019

IL RESPONSABILE
Osti Michelangelo

Copia conforme all'originale.

Bagnoli di Sopra, li 06-12-2019

IL RESPONSABILE
Osti Michelangelo